

TI_GERICHTE 32.2001.95 vom 19. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.95

FR: TI_GERICHTE 32.2001.95 du 19 février 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2001.95 del 19 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 47

capoverso 2 LAVS. 2.4. Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti, DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. In questo caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.). 2.5. Nella fattispecie in esame la ricorrente non contesta di aver ricevuto gli importi litigiosi, ma afferma, in sostanza, che nella misura in cui la restituzione sia della rendita AI che la PC relative al mese di settembre 2001 debba aver luogo, alla stessa non potrebbe essere dato seguito non disponendo essa di sufficienti mezzi finanziari. L'insorgente osserva quindi che un eventuale rimborso potrà essere effettuato non appena essa disporrà di un reddito da attività lavorativa. In casu, le condizioni per la restituzione sono date. Infatti, con la morte dell'avente diritto, il diritto alle prestazioni si estingue (art. 30 cpv. 2 LAI, cfr. art. 21 cpv. 2 OPC, art. 2c LPC). Ora, in concreto, il beneficiario delle prestazioni assicurative è deceduto il 13 agosto 2001. Il diritto alla rendita AI e alla PC si è pertanto estinto alla fine di tale mese (cfr. direttive UFAS sulle rendite, marg. 3117 e direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, marg. 7014). Il decesso del beneficiario mette pertanto un termine al diritto di percepire le prestazioni sociali, per cui rettamente l'UAI e la Cassa di compensazione hanno emesso le rispettive decisioni di restituzione delle prestazioni versate in troppo nel mese di settembre 2001, per un importo di fr. 1'730.-- (rendita AI) rispettivamente di fr. 584.-- (PC). Inoltre, in virtù dell'art. 44 cpv. 1 LAVS, applicabile all'assicurazione invalidità giusta l'art. 47 cpv. 3 LAI, di regola le rendite sono pagate in anticipo mese per mese. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LPC il pagamento delle

prestazioni complementari può essere effettuato insieme con la rendita AVS o AI. Secondo l'art. 72 OAVS la cassa deve impartire l'ordine di pagamento in modo che il versamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese. In casu i pagamenti effettuati dall'amministrazione nel mese di settembre 2001 concernono pertanto il mese successivo al decesso dell'assicurato, avvenuto nell'agosto 2001. La ricorrente non contesta d'altronde le affermazioni dell'UAI e della Cassa secondo le quali la rendita AI rispettivamente la PC versate nel mese di settembre concernono questo mese e non quello di agosto. Infine, il fatto che gli importi litigiosi sono stati utilizzati - per quanto è dato di capire - per far fronte al pagamento di fatture del defunto, non sono un motivo per evitare l'obbligo di restituzione, poiché, come visto, il diritto di percepire le rendite si è estinto il 31 agosto 2001. In simili circostanze il TCA non può che confermare le decisioni di restituzione impugnate e respingere i gravami.

2.6. Col gravame l'insorgente invoca inoltre una situazione economica disagiata, la quale non le permette di far fronte al rimborso degli importi richiesti cui potrà eventualmente provvedere non appena avrà trovato un'attività lavorativa. Giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, per economia processuale la procedura di ricorso può essere estesa ad un oggetto non facente parte della decisione contestata, vale a dire estraneo alla situazione giuridica determinata dal provvedimento attaccato. Tale oggetto comunque deve essere maturo per un giudizio (spruchreif) ed avere delle connessioni così strette con la questione principale litigiosa da considerarle una unità di fatti (Tatbestandsgesamtheit). Inoltre l'amministrazione si deve essere pronunciata su questa questione almeno sotto forma di una dichiarazione resa nel corso della procedura di ricorso principale (DTF 110 V 51 consid. 3b in fine con riferimenti di giurisprudenza). Una procedura di ricorso inerente la restituzione di una prestazione indebitamente riscossa, quindi, non può essere estesa alla domanda di condono, se non vi sono sufficienti elementi per emettere un giudizio su quest'ultimo oggetto: come ad esempio sul comportamento dell'obbligato alla restituzione sotto l'aspetto della buona fede oppure sui presupposti economici per l'onere troppo grave.

2.7. In casu le querelate decisioni 12 ottobre 2001 hanno per oggetto unicamente l'obbligo di restituzione da parte degli eredi del defunto _____ delle prestazioni indebitamente percepite per il mese di settembre 2001. Dagli atti di causa risulta tuttavia che, dopo l'emanazione delle querelate decisioni di restituzione, l'interessata, contestualmente all'inoltro dei gravami che qui ci occupano, ha chiesto all'UAI e alla Cassa di compensazione, invocando l'esistenza del surriferito disagio economico, il condono della restituzione degli importi indebitamente percepiti (cfr. inc. AI, inc. PC). Con decisioni 29 ottobre 2001 l'UAI e la Cassa di compensazione hanno respinto tali domande non essendo nella specie adempiuto il presupposto della buona fede in quanto l'interessata ha ommesso di informare i rispettivi uffici del decesso del marito avvenuto il 13 agosto 2001. Contro le decisioni 29 ottobre 2001, la rappresentante degli eredi non ha interposto ricorso. Orbene, pur dovendo rilevare come il tema del condono non poteva ancora essere, al momento dell'inoltro dei presenti gravami, sottoposto ad esame giudiziale in quanto fatto oggetto di separate decisioni amministrative emanate posteriormente ai contestati ordini di restituzione e contro cui non è stato interposto ricorso, a titolo abbondanziale questo TCA non può non esimersi dal

rilevare come nella specie i presupposti per il condono delle prestazioni indebitamente percepite non appaiano in ogni caso adempiuti. Infatti per poter concedere il condono (intero o parziale) dell'importo da restituire è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti (cfr. art. 79 OAVS): - l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede; - la restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave, riguardo alle sue condizioni economiche. Quindi, se una sola delle due condizioni suelencate non è adempiuta il condono non può essere concesso. La giurisprudenza distingue tra la buona fede che deriva dalla mancanza di coscienza di commettere un'irregolarità e quella che deriva dalla questione a sapere se, alla luce delle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe potuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 110 V 27; DTF 102 V 245; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R. p. 3). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, in applicazione analogica dell'art. 3 cpv. 2 CCS, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui". La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R. p. 3). Secondo l'art. 70 bis OAVS l'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se del caso, la terza persona o autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel suo grado della grande invalidità. 2.8. In casu a sostegno della propria domanda di condono dinanzi all'amministrazione, e come d'altronde ribadito nei gravami che ci occupano, l'interessata ha addotto la sua difficile situazione finanziaria senza per altro invocare né tanto meno sostanziare l'esistenza di circostanze che permettano di ritenere siccome integrati gli estremi della buona fede in ordine alla percezione degli importi non dovuti. La violazione dell'obbligo di informare imputabile ad una sua grave negligenza da parte dell'interessata, cui non poteva non essere notorio il fatto che il diritto alla rendita decade o per lo meno potrebbe essere messo in discussione, in caso di decesso del beneficiario, non consente pertanto di ritenere siccome realizzato il presupposto della buona fede. Del resto, secondo il TFA vi è una grave negligenza quando il marito o la moglie percepisce una rendita del defunto coniuge (DTF 102 V 245, citato in Mayer-Blaser, art. cit., pag. 484, cfr. anche RCC 1977 pag. 449 citato in RCC 1986 pag. 668; cfr. cifra marg. 10409 delle direttive sulle rendite). Questo vale anche, in analogia, al caso in esame ove l'interessata ha incassato le prestazioni di settembre 2001 senza sincerarsi se fossero dovute.